

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico degli enti locali) che definisce le regole per l'assunzione di impegni mediante la disciplina di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

VISTO l'art. 193 dello stesso decreto dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;

VISTO l'art. 194 del Tuel che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili; dove è altresì disposto che con la deliberazione consiliare gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause in esso elencate;

VISTO il D. Lgs. 12.4.2006, n. 170, il quale all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione e prevede che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;

VALUTATO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel dispositivo composito tra gli artt. 191 e 194 TUEL, che impone all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

ATTESO che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93, ha definito il debito fuori bilancio un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

VISTO l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni;

CONSIDERATO che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria attivare la prevista procedura di competenza del Consiglio provinciale;

- le situazioni di debito in parola, sorte in violazione dell'art. 191 del TUEL, non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente;

- dinanzi ad azioni contrattuali dirette a ottenere l'adempimento, la Provincia è tenuta a eccepire il difetto di legittimazione e che per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;

- la disciplina di cui al capo IV del TUEL - finalizzata alla migliore applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio - in presenza dei presupposti di legge obbliga i singoli enti, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi come interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la giurisprudenza ha precisato che il riconoscimento del debito è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei dirigenti;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i dirigenti e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai dirigenti di evidenziare le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio e di adottare tempestivamente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione;

CONSIDERATO che l'ente ha avuto un arricchimento nonché un'effettiva utilità ricavati dai servizi fruiti dalla prestazione posta in essere dalla Società Teramo Lavoro;

CONSIDERATO altresì che:

- l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto terzo e va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente rispondente alle cifre riportate nelle due fatture di riferimento;
- l'arricchimento è consistito in un risparmio di spesa e che non vi sono oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e più in generale maggiori esborsi conseguiti a ritardato pagamento che potevano rappresentare un ingiustificato danno patrimoniale del quale avrebbero dovuto rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l'utilità è rappresentata dall'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi fruiti dall'ente;

VALUTATO che:

- con deliberazione n° 220 del 27.04.2010 la Giunta Provinciale ha approvato un atto d'indirizzo per la costituzione di una Società in house;
- con deliberazione n° 19 del 20.05.2010 il Consiglio Provinciale ha approvato lo Statuto e lo Schema di convenzione della costituenda Società;
- in data 18.06.2010, prot. n° 185479, è stata sottoscritta con la Società controllata in house Teramo Lavoro S.r.l. una convenzione generale con la quale vengono regolate le modalità e le condizioni per l'espletamento delle attività di assistenza e supporto tecnico connesse alla gestione;
- con atto di Giunta Provinciale n° 651 del 31.12.2010 è stata rinnovata la convenzione di affidamento alla Teramo Lavoro sino al 30 giugno 2011;
- con deliberazione n° 397 del 15.07.2011 la Giunta Provinciale ha fornito indicazioni ai dirigenti dell'Ente finalizzati all'adozione di appositi atti per il rinnovo delle convenzioni relative ai rapporti contrattuali ritenuti necessari con la Società Teramo Lavoro S.r.l. dal 16.07.2011 al 31.12.2011;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 70 del 28/09/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

CONSIDERATO che agli atti dell'Ente sono presenti le seguenti fatture non quietanzate emesse dalla Società Teramo Lavoro s.r.l, ora posta in liquidazione:

- **fattura n. 59/2011** dell'8.9.2011 dell'importo complessivo di euro 7.014,62 (p 5.845,51 oltre IVA al 20% pari a p 1.169,11) per il seguente servizio prestato presso l'Agenzia Giovani: "Servizi di supporto strumentale alle competenze provinciali nell'ambito del settore B10, in base alla convenzione Generale di servizio sottoscritta secondo lo schema approvato con D. C. P. n. 19/2010 del 20 maggio 2010 e successivo provvedimento di G. P. n. 397 del 15 luglio 2011: Liquidazione prestazioni rese per il periodo 15 luglio 31 luglio 2011 ó agosto 2011",

- **fattura n. 91/2012** del 26.11.2012 dell'importo complessivo di euro 45.500,00 (p 37.603,31 oltre IVA al 20% pari p 7.896,69) per il seguente servizio prestato presso la Biblioteca provinciale: "Servizi di supporto strumentale alle competenze provinciali nell'ambito del settore B6, in base alla convenzione Generale di servizio sottoscritta secondo lo schema approvato con D. C. P. n. 19/2010 del 20 maggio 2010 e successivo provvedimento di G. P. n. 737 del 20 dicembre 2011: Conguaglio spettanze relative agli anni 2010 e 2011";

PRECISATO che non si rinviene agli atti del settore B10 copia di contratto di affidamento alla società Teramo Lavoro del servizio riferibile all'Agenzia Giovani per il periodo della suddetta fattura n° 59/2011 (15 luglio 31 luglio 2011 e agosto 2011);

PRECISATO altresì che non si rinviene né agli atti del settore B10, né dalla verifica effettuata presso il settore B6, copia di contratto di affidamento alla società Teramo Lavoro del servizio riferibile alla Biblioteca per parte del periodo indicato nella suddetta fattura n° 91/2012 (anni 2010 - 2011): l'affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica in materia di servizi bibliotecari della Biblioteca provinciale Delfico viene regolamentato con la convenzione n° 23 del 15/07/2011, con decorrenza dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2011;

TENUTO CONTO che i dirigenti dei settori competenti non hanno impegnato rispettivamente negli esercizi 2011 e 2012 le relative somme necessarie alla liquidazione di tali fatture in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL;

PRESO ATTO che trattasi di debiti fuori bilancio scaturenti da rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti specificatamente 2011 l'uno e 2012 l'altro;

RITENUTO che le fattispecie sopra indicate configurano l'ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali il primo comma, lett. e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

DATO ATTO che:

- la fruizione dei servizi di cui sopra è avvenuta nell'ambito delle necessità gestionali dei seguenti settori provinciali: settore B6 e settore B10;
- i servizi sono stati affettivamente posti in essere e hanno prodotto un'utilità allo svolgimento delle attività dirette al perseguimento delle finalità nonché un arricchimento dell'ente;
- la spesa è da ritenersi congrua in quanto riferita al costo retributivo di ogni unità impiegata dalla società Teramo Lavoro nella fornitura dei servizi, determinato in base al contratto collettivo di categoria;
- la spesa non comprende interessi, spese giudiziali o rivalutazione monetaria essendo limitata al solo prezzo del costo servizi;

CONSIDERATO che il mancato riconoscimento dei due debiti potrebbe generare danno all'erario a carico del Consiglio Provinciale, derivante dai costi aggiuntivi dovuti all'impossibilità di pareggiare e chiudere i conti della società Teramo Lavoro della quale la Provincia è socio unico;

RILEVATO che non esistono risorse finanziarie impegnate negli esercizi di riferimento e mantenute a residuo e, quindi, disponibili per procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di p 52.514,62 in favore della società in house Teramo Lavoro srl;

PRESO ATTO delle seguenti note:

- nota prot. n. 282462 del 4.11.2013, con la quale il Dirigente del Settore B10 dott. Antonio Flamminj - responsabile del funzionamento dell'Agenzia Giovani a partire dalla data del 19 settembre 2011 di conferimento dell'incarico dirigenziale del settore B10 - comunicava al settore Finanziario dell'Ente la ricezione della fattura n. 59/2011 di Teramo Lavoro srl in data 29.10.2013, in allegato all'atto di diffida presentato a nome e per conto della società medesima dallo Studio Legale Sortino in Teramo;

- nota prot. n. 285419 del 6.11.2013 del Dirigente Settore B10 Dott. Antonio Flamminj con la quale chiariva di aver regolarmente provveduto alle liquidazioni delle fatture pervenute dalla Società Teramo Lavoro e ribadiva che la fattura n. 59 benchè datata 8.09.2011 fosse pervenuta al Settore B10 solo in data 29.10.2013;

- nota prot. n. 23314 in data 29 gennaio 2015 in cui il Dirigente del Settore B10 dott. Antonio Flamminj comunicava nuovamente al settore B7 Bilancio e Finanze dell'Ente che risultava da liquidare la fattura n. 59 emessa dalla società Teramo Lavoro;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 32419 del 3.2.2014 il Dirigente del Settore B6 dott.ssa Gianna Becci, competente per quanto atteneva il funzionamento della Biblioteca provinciale (la cui responsabilità di gestione è stata attribuita al Dott. Flamminj solo a partire dal 1° gennaio 2015) comunicava al Settore B7 Bilancio e Finanze dell'Ente la necessità di reinserire nel bilancio 2014 l'importo di € 45.500,00 per l'eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio, la cui procedura era in corso, relativamente alla fattura n. 91/2012;

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n. 174772 del 22.7.2015 dell'Ufficio di Presidenza con la quale - in considerazione delle verifiche propedeutiche all'approvazione del bilancio 2014 della società in house Teramo Lavoro e dopo aver analizzate le partite attive e passive tra la medesima società in liquidazione e la provincia di Teramo - individuava tra i crediti della società quali somme da riconoscere come debito fuori bilancio i seguenti importi:

€ 45.500,00 (biblioteca) e € 7.014,62 (agenzia giovani);

PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale dell'assemblea dei soci della Teramo Lavoro del 28.07.2015 di approvazione del bilancio 2014 e della nota integrativa allegata, dai quali risulta tra i crediti della società verso la provincia di Teramo una somma pari ad € 52.514,62, relativa alle citate fatture n. 59 e n. 91 ;

CONSIDERATO INFINE:

- che il debito fuori bilancio, in parola si è prodotto al di fuori della regolare sfera gestionale dell'ente e si è perfezionato giuridicamente ma non contabilmente e che consiste quindi in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

- che affinché esso possa diventare debito proprio dell'ente è necessario che il Consiglio provinciale provveda al riconoscimento della sua legittimità, sanando così i due presupposti, giuridico-contabile;

- che il sotteso rapporto obbligatorio seppur sorto prescindendo dall'iter ordinario di formazione della volontà della Provincia, la stessa può adempiere alla controprestazione in considerazione dell'esigenza di non sacrificare ingiustamente le ragioni della controparte che ha reso i servizi;

- che la Provincia ha effettivamente fruito dei servizi forniti ai settori interessati dalla società in house Teramo Lavoro;

- che la normativa vigente consente di sanare i debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha in effetti conseguito;

RITENUTO, pertanto, necessario ricondurre il debito di cui sopra nella contabilità dell'Ente, provvedendo, per l'effetto, al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 lettera e), per l'importo complessivo di € 52.514,62 prevedendone lo stanziamento nel redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, come da verbale n. 22 in data 9.9.2015, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore B10,
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore B7 rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate come parte integrante:

1. di riconoscere, ai sensi della lettera e) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio accertato in complessivi € 52.514,62 e relativo alle fatture n. 59/2011 dell'8.9.2011 dell'importo complessivo di euro 7.014,62 e n. 91/2012 del 26.11.2012 dell'importo complessivo di euro 45.500,00 emesse dalla Società in house Teramo lavoro s.r.l.;
2. di finanziare la spesa di € 52.514,62 mediante lo stanziamento sui seguenti capitoli del bilancio 2015: € 45.500,00 sul cap. 16450 ed € 7.015,00 sul cap. 32352;
3. di demandare al Dirigente del Settore B10 la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere a cura dei competenti uffici dell'ente il presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

Con successiva votazione il Consiglio, stante l'urgenza, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.